

## ACCERTAMENTO

## ***Delega fiscale 2023: le modifiche al procedimento di riscossione – prima parte***

di Gianfranco Antico, Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

In collaborazione scientifica con

Pirola  
Pennuto  
Zei

Corso di 18 incontri

### **Diritto Tributario Base**

Scopri di più

L'[articolo 18 L. 111/2023](#) prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, ai fini della revisione del **sistema nazionale della riscossione**, alcuni **principi e criteri direttivi specifici**, al fine di assicurare una maggiore **efficacia, imparzialità ed efficienza**. Norme che si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli Agenti della riscossione degli **enti territoriali** ([articolo 18, comma 4, L. 111/2023](#)).

Nella Relazione illustrativa vengono precisate le motivazioni della misura in esame sottolineando, tra l'altro, che l'attuale disciplina del servizio di riscossione si presenta estremamente farraginoso e **inidonea a consentire un efficace svolgimento delle attività di recupero** coattivo dei crediti pubblici. Del resto, nonostante le diverse (pur se parziali) modifiche intervenute nel tempo, la disciplina in parola rimane ancora fondamentalmente ispirata ad un **contesto di alterità tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell'attività di riscossione coattiva**, contesto ormai superato da anni.

Il sistema si presenta eccessivamente macchinoso, in quanto impone lo svolgimento di **attività di recupero pressoché indistinte per tutti i crediti iscritti a ruolo**, indipendentemente dall'importo da riscuotere e, in considerazione dell'elevatissimo numero di partite affidate all'Agente della riscossione (non di rado di problematica esigibilità sin dall'origine), risulta, di fatto, impossibile effettuare per tutti i carichi **la totalità delle azioni di riscossione coattiva astrattamente ipotizzabili**, anche a prescindere dalla prevedibile efficacia di ciascuna di essa.

La Legge delega, quindi, si propone di incrementare l'efficienza **dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli**, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

- la **pianificazione annuale**, da concordare con il MEF, delle **procedure di recupero** che l'Agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
- il **discarico automatico**, al **31 dicembre del quinto anno successivo a quello**

dell'affidamento, delle **quote non riscosse**, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle **interessate da dilazioni di pagamento** e con possibilità di discarico anticipato **in assenza di cespiti utilmente aggredibili**, ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

- la **possibilità** per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, **di riaffidare in riscossione le somme discaricate**, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali; **ovvero di affidare in concessione a soggetti privati**, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la **gestione della riscossione coattiva delle predette somme**, secondo le procedure di cui al titolo II del P.R. 602/1973, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;
- la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, **non oltre il nono mese successivo** a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di **atti interruttivi della prescrizione**;
- la **gestione del processo di recupero coattivo**, in conformità alla pianificazione concordata;
- la **tempestiva trasmissione telematica delle informazioni** relative all'attività svolta;
- una **disciplina transitoria** dei tentativi di **recupero delle somme contenute nei carichi già affidati** all'Agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso Agente;
- la **revisione della disciplina della responsabilità dell'Agente della riscossione**, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle **disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito** (mediante tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di **pagamento in misura ridotta delle somme dovute**;
- l'**individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri**, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, **l'obbligo di resa del conto**;
- l'attribuzione al **MEF del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata**, nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia: per i **crediti tributari erariali**, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa **tra il 2% e il 6%** delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo; **per i restanti crediti**, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima **del 5%**.

Con la **lettera b)**, del **comma 1**, dell'[articolo 18, L. 111/2023](#), si affida altresì al legislatore delegato il compito di **incrementare l'utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi**, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative,



logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi.

Inoltre, la **lettera c), del comma 1, dell'articolo 18, L. 111/2023**, dispone che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una **stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate**. A oggi, la disciplina vigente (**articolo 19 D.P.R. 602/1973**) prevede – in presenza di una in temporanea situazione di obiettiva difficoltà – una ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** ovvero **fino a centoventi rate mensili**, nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla congiuntura economica.